

OGGETTO: Arbitro Bancario Finanziario - Sospensione dei termini

Si trasmette, per opportuna informativa agli Associati, la delibera della Banca d'Italia n. 144 del 17 marzo 2020 con la quale si dispone la sospensione fino al 3 aprile 2020 di tutti i termini della procedura di risoluzione stragiudiziale delle controversie innanzi all'ABF, ivi compreso il termine per il riscontro da parte degli intermediari al reclamo presentato dal cliente, al fine di limitare gli effetti negativi dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 sui procedimenti che si svolgono dinanzi all'Arbitro Bancario Finanziario (ABF).

Cordiali saluti

 Il Segretario Generale
 Alessandro Carretta

DISTRIBUZIONE:

ASSOCIATI ORDINARI E CORRISPONDENTI			
AOSTA FACTOR	Alessandro BERTOLDO	GENERALFINANCE	Massimo GIANOLLI
BANCA CARIGE	Walter CAPPO	GUBER BANCA	DIREZIONE GENERALE Andrea BUONAROTA
BANCA FARMAFACTORING	Massimiliano BELINGHERI	IBM ITALIA SERVIZI FINANZIARI	Bruno PASERO
BANCA IFIS	Alberto STACCIONE Raffaele ZINGONE	IFITALIA	Gianluca LAURIA
BANCA SISTEMA	Fausto GALMARINI Andrea TRUPIA	ILLIMITY BANK	Franco MARCARINI
BANCO DI DESIO E DELLA BRIANZA	Davide TOGNETTI	INTESA SANPAOLO	Stefano FIRPO Alberto REBOSIO
BARCLAYS BANK IRELAND	Alessandro RICCO	MBFACTA	Enrico BUZZONI
BCC FACTORING	DIREZIONE GENERALE Carlo NAPOLEONI	MEDIOCREDITO CENTRALE	DIREZIONE GENERALE Alberto ROMANI
BURGO FACTOR	Ugo BERTINI	MPS LEASING & FACTORING	Simone PASQUINI
CREDEMFACTOR	Gabriele DECO'	SACE FCT	Paolo ALFIERI
CREDIMI	DIREZIONE GENERALE Luca BOTTONE Ezio CARLA'	SERFACTORING	Stefano LEOFREDDI
CREDIT AGRICOLE EUROFACTOR	Ivan TOMASSI	SG FACTORING	Carlo MESCIERI
CREVAL PIU'FACTOR	Stefano ZUCCHERATO	UBI FACTOR	Sergio PASSONI
EMIL-RO FACTOR	Paolo LICCIARDELLO Vittorio GIUSTINIANI	UNICREDIT FACTORING	Roberto FIORINI
EXPRIVIA	Gianluigi RIVA		
FACTORCOOP	Franco TAPPARO		
FACTORIT	Antonio DE MARTINI		
FERCREDIT	Raffaella PISTILLI		
FIDIS	Andrea FAINA		
GBM BANCA	DIREZIONE GENERALE		
GE CAPITAL FUNDING SERVICES	Fabio GIORDANO		
ASSOCIATI SOSTENITORI			
AGENZIA ITALIA	Lorenzo BAGGIO	STUDIO LEG. FUMAGALLI, GRANDO e ASSOCIATI	Francesco LOI
ARCARES	Willy BURKHARDT	STUDIO LEGALE LUPI E ASSOCIATI	Massimo LUPI
BENEFIND	Alessandro CICCHI	STUDIO LEGALE RAIA & PARTNERS	Domenico RAIA
FS2A	Francesco SACCHI		
GIOVANARDI POTOTSCHNIG & ASSOCIATI STUDIO LEGALE	Segreteria Generale		
LA SCALA SOCIETA' TRA AVVOCATI	Luciana CIPOLLA		
LEXANT STUDIO LEGALE	Andrea ARNALDI		
SCIUME' - Avvocati e Commercialisti	Paolo SCIUME'		
SEFIN	Claudia NEGRI		



La Banca d'Italia

VISTO l'art. 128-bis del decreto legislativo 1° settembre 1993, n.385 e successive modificazioni - recante il "Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia" (TUB) - in base al quale i soggetti di cui all'art. 115 TUB aderiscono a sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie disciplinati dal Comitato Interministeriale per il Credito e il Risparmio (CICR);

VISTA la deliberazione del CICR n. 275 del 29 luglio 2008, recante la "Disciplina dei sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie con la clientela ai sensi dell'art. 128-bis del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni" che assegna alla Banca d'Italia il potere di emanare disposizioni applicative della stessa deliberazione;

VISTE le "Disposizioni sui sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie in materia di operazioni e servizi bancari e finanziari" emanate dalla Banca d'Italia che regolano il funzionamento della procedura innanzi all'Arbitro Bancario Finanziario;

VISTE le misure adottate con Decreto Legge n. 11/2020 e con i Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'8 e 9 marzo 2020 al fine di contenere l'emergenza epidemiologica da COVID-19;

VISTO, in particolare, l'art. 1 del citato Decreto Legge n. 11/2020 che, con riferimento al periodo intercorrente tra il giorno successivo alla sua data di entrata in vigore e sino al 22 marzo 2020, dispone la sospensione dei termini per il compimento di qualsiasi atto dei procedimenti civili e penali pendenti presso tutti gli uffici giudiziari della Repubblica, con le sole eccezioni indicate all'articolo 2, comma 2, lettera g), del medesimo Decreto;

VISTO, in particolare, l'art. 2 del citato Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 marzo 2020 che estende, all'intero territorio nazionale, le misure di cui all'art. 1 del citato Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 8 marzo 2020, fino al 3 aprile 2020;

CONSIDERATA la necessità di sospendere, durante l'intero periodo di emergenza epidemiologica, le riunioni fisiche dei Collegi dell'Arbitro Bancario Finanziario, da sostituire con riunioni virtuali mediante collegamento dei partecipanti da remoto;

CONSIDERATA la necessità di affinare le modalità di esecuzione delle riunioni attraverso innovative soluzioni tecniche;

CONSIDERATA la difficoltà rappresentata dagli intermediari di rispettare, nella presente fase di emergenza, i termini della procedura ABF, ivi compreso il termine per il riscontro dei reclami, attesa la necessità di riorganizzare i processi di lavoro degli uffici interni a ciò deputati;

CONSIDERATE altresì le oggettive difficoltà che i clienti potrebbero incontrare, in detto periodo, nel raccogliere e produrre, nei termini previsti dalla normativa, la documentazione richiesta ai fini del procedimento ABF

DELIBERA

con decorrenza dalla data del presente provvedimento, la sospensione fino al 3 aprile 2020 di tutti i termini della procedura di risoluzione stragiudiziale delle controversie innanzi all'Arbitro Bancario Finanziario, ivi compreso il termine per il riscontro da parte degli intermediari al reclamo presentato dal cliente.

Il presente provvedimento è pubblicato sul sito internet della Banca d'Italia e dell'Arbitro Bancario Finanziario.

Il Governatore

Firmato digitalmente da
IGNAZIO VISCO

delibera 144/2020